MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO ED IL RILANCIO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE

Art. 7

Tasso di interesse per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Ai commi 12, lettera b), e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, le parole: "interesse pari al tasso legale", sono sostituite dalle seguenti: "interesse pari al rendimento medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta (Rendistato),".

Versione in vigore dal 23 settembre 1995, non più in vigore dal 23 novembre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale
Estremi	Decreto-legge 20 settembre 1995, n. 396
Capo	I — Norme di sostegno e rilancio dell'edilizia pubblica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-sostegno-ed-il-rilancio-dell-edilizia-396-1995/art-7-tasso-di-interesse-per-l-alienazione-degli-alloggi-di-edilizia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it